



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 25 maggio 2007

Prot. 12937/PROD.COMM.

Al Comune di

Rif. prot. 16831 dd. 27/04/2007

Allegati:

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 7, comma 2,
lettera b) – Artigiano e attività di vendita –
Requisiti professionali.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se l'aver prestato la propria opera, comprovata dall'iscrizione INPS, in qualità di dipendente qualificato presso un'impresa **artigiana**, comunque del settore alimentare, possa far maturare il requisito professionale ai sensi della legge regionale 29/2005, articolo 7, comma 2, lettera b).

Il dubbio nasce dal fatto che la citata disposizione senz'altro prevede, ai fini della maturazione del requisito in discorso, anche l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato, tuttavia la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dispone in via esplicita la non applicazione della L.R. 29/2005, tra l'altro, agli artigiani.

Si sottolinea che già ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 138/2003 (regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della L.R. 8/1999, applicabile in regime di *prorogatio* in virtù dell'articolo 110, comma 17, della sopravvenuta L.R. 29/2005), per <<esercizio in proprio dell'attività di vendita di prodotti alimentari>> si intendeva qualsiasi attività commerciale di alimenti, anche esclusa dalla legge dal suo ambito di applicazione.

La norma è stata riprodotta nel nuovo <<regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita>> di cui al D.P.R. 069/2007, dove, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la portata della disposizione è stata perfino ampliata, in quanto ora si intende per <<esercizio in proprio dell'attività di **vendita** o di **somministrazione** di cui all'articolo 7 della legge, *qualsiasi* attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione>>.

La norma regolamentare in argomento va riferita proprio alle fattispecie di attività commerciali che non sono riconducibili nel settore *stricto sensu* del diritto amministrativo del commercio, portandosi, come esempio, le attività di vendita di alimenti da parte dell'agricoltore, dell'artigiano, dell'industriale, ecc., nonché l'attività di somministrazione del vino da parte dell'imprenditore agricolo ex art. 191 reg. TULPS e l'attività agrituristica, escluse tutte dall'applicazione della L.R. 29/2005, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 66, comma 1, lettera b).

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 865/2006 deve valutarsi alla luce dei contenuti della legislazione statale, ossia del decreto legislativo 114/1998 (cosiddetto decreto Bersani), il quale non contiene una norma di contenuto analogo a quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 69/Pres. citato.

Come già esplicitato nella circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pagg. 8 e 9), il requisito in discorso deve riconoscersi anche in capo agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della L.R. 29/2005, diversi dall'esercente in proprio (cioè, il dipendente qualificato ovvero il coadiutore familiare), i quali abbiano prestato la propria opera biennale nell'ultimo quinquennio presso imprese esercitanti l'attività nel <<medesimo settore>>: non avrebbe senso infatti riconoscere il requisito professionale al titolare ad esempio di una rosticceria o di un agriturismo, ma non al suo dipendente qualificato o collaboratore familiare, atteso che entrambi operano, come vuole la legge, comunque nel medesimo settore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr